



COMUNICATO STAMPA

Il decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i nuovi dati sui redditi delle particelle di terreno catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2006, siano resi noti all'utenza interessata entro il corrente mese di marzo 2007 attraverso la pubblicizzazione di appositi elenchi consultabili gratuitamente:

- Presso i Comuni territorialmente competenti
- Sul sito internet dell'Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.gov.it)
- Presso le sedi provinciali e subprovinciali degli Uffici dell'Agenzia del Territorio.
- Presso gli sportelli catastali decentrati.

I suddetti elenchi, consultabili per un periodo di 60 giorni consecutivi a partire dalla data di affissione presso le strutture sopraindicate, saranno consegnati e quindi resi disponibili alle suddette sedi entro la data del 31 marzo 2007. Tali elenchi contengono, oltre agli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario nonché l'eventuale simbolo di deduzione per l'intera particella ovvero per ogni porzione di particella che ha subito variazioni a seguito delle variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.

È altresì facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 60 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.

I nuovi redditi così attribuiti **producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006**, ai sensi dell'art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.

Firenze , 26 marzo 2007

**Il Direttore
(Federico Cesaro)**